



**PROPOSTE DI MODIFICA AL MANUALE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI VIGILATI DI CUI ALLA DELIBERA CONSOB N. 17297 DEL 28
APRILE 2010, E SUCCESSIVE MODIFICHE**

MODULO PER LA RISPOSTA ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Dati del rispondente

Nome

Fabio

Cognome

Galli

Ente

Assogestioni

E-mail

direzione@assogestioni.it

Consenso alla
pubblicazione del
contributo (SI/NO) ¹

SI

¹ I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *internet* della Consob corredati dall'indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Quesiti	Osservazione
Q.1. Si ritiene che l'impostazione dell'intervento, volta a semplificare e a razionalizzare gli obblighi informativi previsti dal Manuale degli obblighi informativi di cui alla Delibera Consob n. 17297/2010, e successive modifiche, sia chiara, proporzionata e idonea a ridurre gli oneri segnaletici a carico degli intermediari, preservando al contempo le esigenze di vigilanza della Consob?	Assogestioni intende anzitutto ringraziare la Consob per l'opportunità offerta di formulare osservazioni e proposte in merito alla revisione del Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati. In via generale, l'Associazione esprime apprezzamento per gli obiettivi perseguiti dall'intervento, volto a semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi, ridurre gli oneri segnaletici a carico degli intermediari e valorizzare le informazioni già disponibili presso le Autorità di vigilanza o altri istituti. Assume particolare rilievo, in tale prospettiva, l'espresso richiamo contenuto nel Documento di consultazione all'eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni informative, nonché al principio del <i>report once</i>, al riuso e alla condivisione dei dati. Tali obiettivi, che l'Associazione condivide pienamente e dei quali ha già in passato auspicato una più estesa attuazione, costituiscono una cornice particolarmente importante per la progressiva razionalizzazione dei flussi informativi tra intermediari e Autorità di vigilanza, anche nel quadro del più ampio processo di revisione dei regimi segnaletici in corso a livello europeo, secondo un'impostazione coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di semplificazione e riduzione degli oneri regolamentari. Con specifico riferimento al settore della gestione collettiva del risparmio, l'Associazione valuta favorevolmente diversi degli interventi prospettati, che appaiono idonei a determinare una riduzione di taluni oneri informativi. Al contempo, e in coerenza con gli obiettivi dichiarati nel Documento di consultazione, l'Associazione ritiene che l'intervento proposto possa essere ulteriormente sviluppato, estendendo l'applicazione del principio del <i>report once</i> alle informazioni che, sebbene già trasmesse alla Banca d'Italia, continuano a essere oggetto di separati obblighi informativi nei confronti di codesta Autorità. Un approccio organico in materia e la più ampia condivisione di tali informazioni tra le Autorità consentirebbe di conseguire un'ulteriore e significativa riduzione degli oneri a carico degli intermediari, preservando al contempo l'integrità e la tempestività del patrimonio informativo necessario allo svolgimento delle funzioni di vigilanza. Con riferimento ai nuovi obblighi introdotti dall'intervento di revisione, l'Associazione ritiene altresì opportuno richiamare l'attenzione sul nuovo obbligo informativo riguardante la relazione "ad evento" della funzione di controllo di conformità. In particolare, si ritiene opportuno valutare se l'obiettivo di

	assicurare all’Autorità un adeguato livello di conoscenza delle eventuali situazioni di rischio di inadempimento “rilevante” non possa essere perseguito facendo leva sui flussi informativi e sui presidi di vigilanza già previsti dal Manuale e dalla disciplina applicabile, evitando l’introduzione di un ulteriore adempimento a carattere puntuale. Una simile impostazione risulterebbe, peraltro, maggiormente coerente con i principi di proporzionalità e di efficienza degli obblighi informativi, nonché con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e operativi per gli intermediari perseguito dalla revisione del Manuale. Alla luce di quanto precede, nel prosieguo della presente risposta e con riferimento ai singoli quesiti presenti nel Documento di consultazione, l’Associazione propone alcuni chiarimenti e interventi di affinamento, nonché ulteriori possibili misure di razionalizzazione, anche con riferimento ai nuovi obblighi prospettati, nell’ottica di contribuire alla definizione di un sistema di flussi informativi semplice, efficiente e proporzionato che si traduca in un’effettiva riduzione degli oneri segnaletici, ferme restando le esigenze di vigilanza.
Q.2. Si ritiene che le specifiche proposte di abrogazione totale o parziale degli obblighi informativi siano coerenti con l’obiettivo di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni informative? In caso contrario, si invitano i rispondenti a indicare le segnalazioni che dovrebbero essere mantenute o rimodulate, fornendo le relative motivazioni.	L’Associazione condivide, in linea generale, le specifiche proposte di abrogazione totale o parziale degli obblighi informativi contenute nel Documento di consultazione, in quanto coerenti con l’obiettivo di eliminare flussi non più giustificati dalle attuali esigenze di vigilanza ovvero duplicazioni informative rispetto a dati già disponibili presso altre Autorità o attraverso fonti alternative. Con specifico riferimento al settore della gestione collettiva del risparmio, l’Associazione valuta favorevolmente la scelta di limitare gli obblighi previsti dal Manuale ai soggetti autorizzati, escludendo i gestori sotto soglia registrati, coerentemente con le modifiche apportate al TUF dal d.lgs. n. 47/2026, nonché l’eliminazione, per le SGR, degli obblighi relativi all’elenco dei soggetti che detengono partecipazioni dirette o indirette ai sensi dell’art. 15 TUF e alle informazioni e copie dei patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale (cfr., in particolare, codici I.14.DS.a, I.14.DS.b e I.14.DE.e del Manuale). Nella medesima prospettiva, appare condivisibile l’intervento di rimozione degli obblighi concernenti le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie delle SGR. La proposta sostituisce infatti la trasmissione degli atti e della relativa documentazione con una comunicazione sintetica, da effettuarsi entro trenta giorni dalla deliberazione ai sensi del nuovo codice I.14.DE.n, secondo lo schema di cui all’Allegato II.29. In particolare, la revisione prevede il superamento dei precedenti obblighi di

	trasmissione aventi ad oggetto i verbali delle deliberazioni, i certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese e gli atti relativi alle operazioni straordinarie. Tale impostazione trova conferma anche nel contenuto essenziale dell'Allegato II.29, circoscritto alla data della modifica o dell'operazione, alla relativa tipologia e ad una sintetica descrizione della stessa, da riportare nel campo "Note" entro il limite di 450 caratteri. Sotto il profilo applicativo, si chiede conferma che la nuova comunicazione debba essere compilata direttamente tramite la maschera applicativa, inserendo la descrizione della modifica o dell'operazione direttamente nel campo "Note", senza il caricamento di un documento separato. Diversamente, l'eventuale necessità di predisporre e trasmettere documentazione aggiuntiva comporterebbe maggiori interventi sui processi e sui sistemi degli intermediari, che si ritiene opportuno evitare. In aggiunta a quanto sopra osservato, l'Associazione ritiene altresì che gli interventi di semplificazione e razionalizzazione possano essere estesi ad ulteriori obblighi informativi relativi alla gestione collettiva del risparmio. A tal riguardo, si rimanda a quanto dettagliato nelle risposte ai quesiti Q.4 e Q.6.
Q.3. Si ritiene che le semplificazioni proposte ai contenuti, alla frequenza e alle modalità di trasmissione degli obblighi informativi siano chiare, proporzionate e idonee ad assicurare un adeguato bilanciamento tra riduzione degli oneri e completezza del patrimonio informativo disponibile per la vigilanza? In caso contrario, si invitano i rispondenti a indicare eventuali criticità applicative e possibili soluzioni alternative o integrative.	In linea generale, l'Associazione valuta positivamente gli interventi di semplificazione dei contenuti e delle modalità di trasmissione dei flussi informativi, come proposti nel Documento di consultazione. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alla scelta di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati, da semestrale ad annuale, per le comunicazioni dei dati sulla composizione dei portafogli degli OICR immobiliari di cui all'Allegato II.24, nonché alla analoga riduzione della frequenza per la trasmissione dei dati sull'operatività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'Allegato II.10, accompagnata, in quest'ultimo caso, da una significativa semplificazione dei relativi contenuti informativi. Si ritiene tuttavia opportuno formulare alcune osservazioni volte ad assicurare che le modifiche prospettate non determinino incertezze interpretative e si traducano anche sul piano applicativo in un'effettiva riduzione degli oneri. <u><i>a) Relazione periodica della funzione di controllo di conformità – codici I.14.DP.l e I.15.DP.g</i></u> Con riferimento alla relazione periodica della funzione di controllo di conformità, l'Associazione rileva che la proposta ha ad oggetto l'allineamento della relazione alle indicazioni contenute nell'Orientamento 3 delle Linee guida ESMA 35-36-1952. Al riguardo, l'Associazione riconosce che tale

	intervento si pone in continuità con quanto già richiesto dalla Consob a seguito del <i>comply</i> agli Orientamenti ESMA del 7 luglio 2021 il cui ambito applicativo include le SGR, nella prestazione sia dei servizi e delle attività di investimento sia del servizio di gestione collettiva del risparmio, nonché le SICAV e le SICAF. Il Documento di consultazione stesso evidenzia tale continuità per SGR, SICAV, SICAF e società di partenariato autorizzate. Un profilo sul quale appare utile acquisire un chiarimento riguarda il perimetro dei contenuti della relazione periodica e il coordinamento tra le indicazioni dell'Orientamento 3 ESMA e gli ulteriori contenuti richiesti da previsioni specifiche. La questione si è posta anche nell'esperienza applicativa maturata dai gestori a seguito dell'Avviso Consob del 7 luglio 2021. Le associate hanno infatti provveduto ad adeguare le proprie relazioni periodiche alle indicazioni dell'Orientamento 3; nell'applicazione concreta di tale quadro, tuttavia, è emersa l'esigenza di coordinare i contenuti e le indicazioni ivi previsti con le informazioni che altre normative o indicazioni di vigilanza richiedono di rappresentare nell'ambito della medesima relazione e che, pertanto, rendono necessario l'inserimento di contenuti non espressamente richiamati nell'Orientamento 3. Sotto il profilo applicativo, appare pertanto opportuno avere conferma che le indicazioni e i contenuti dell'Orientamento 3 (che dovranno in ogni caso essere osservati dagli intermediari) rappresentino l'“articolazione minima” della relazione della funzione di <i>compliance</i>, che potrà essere integrata con contenuti ulteriori derivanti da normative specifiche che impattano sulle relazioni periodiche della funzione di <i>compliance</i>. Tale esigenza di coordinamento appare coerente, peraltro, con l'impostazione sinora seguita dal Manuale. Il testo attuale del Manuale (codice I.14.DP.l) rinvia infatti all'Allegato II.2 come strumento finalizzato a delineare il “contenuto minimale” della relazione, suscettibile di essere integrato in funzione degli ulteriori adempimenti e previsioni applicabili all'intermediario. La medesima logica sembra poter essere preservata nel nuovo impianto, nel quale il riferimento all'Allegato II.2 è sostituito, per le SGR e gli OICR societari interessati, dal rinvio diretto all'Orientamento 3. Si chiede pertanto alla Consob di confermare che le indicazioni dell'Orientamento 3 delle Linee guida ESMA, richiamate dai codici I.14.DP.l e I.15.DP.g, individuino il contenuto minimo e il quadro generale
--	---

di riferimento per la predisposizione della relazione periodica della funzione di controllo di conformità, senza configurare un contenuto esaustivo o chiuso della stessa.

La presente richiesta di chiarimento attiene al contenuto della relazione periodica della funzione di *compliance* e deve intendersi formulata ferma restando la proposta, illustrata nella risposta al Q6, di valutare, anche attraverso il coordinamento tra Autorità, il superamento della sua trasmissione alla Consob ove già trasmessa alla Banca d'Italia. Il chiarimento conserva, pertanto, rilievo per le ipotesi in cui l'obbligo di trasmissione alla Consob permanga, nonché, più in generale, ai fini della corretta predisposizione della relazione da parte degli intermediari.

b) Dati sull'operatività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede – Allegato II.10

L'Associazione condivide la semplificazione dell'informativa relativa all'operatività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, sia con riferimento all'eliminazione della suddivisione per classi di consulenti e alla riduzione dei dati richiesti, sia con riguardo alla modifica della periodicità della segnalazione da semestrale ad annuale.

Con riferimento alle categorie di “prodotti finanziari e servizi” individuate nella nota 1 dell'Allegato II.10, è emersa l'esigenza di acquisire un chiarimento circa la classificazione da adottare, ai fini della segnalazione, con riferimento ai fondi comuni monetari (FCM), agli EuVECA, agli EuSEF e agli ELTIF.

Si chiede in particolare di chiarire se tali tipologie di fondi debbano essere ricondotte alle categorie “Fondi UCITS”, “FIA riservati” o “FIA non riservati”, in funzione della qualificazione giuridica e del regime applicabile al singolo OICR, anziché alla categoria residuale “Altro”.

Tale chiarimento consentirebbe di assicurare uniformità nella compilazione della segnalazione e comparabilità dei dati trasmessi, evitando che il medesimo prodotto sia imputato dagli intermediari a categorie differenti.

c) Dati sull'operatività svolta nell'ambito della distribuzione dei prodotti assicurativi – Allegato II.12

La riduzione della frequenza, da semestrale ad annuale, dell'informativa sull'operatività svolta nell'ambito della distribuzione dei prodotti assicurativi di cui Allegato II.12 appare coerente con gli obiettivi di semplificazione.

	Sotto il profilo applicativo, si rileva tuttavia una possibile incertezza in merito al livello di granularità richiesto per la voce «Provvigioni percepite», ossia se la compilazione di tale attributo sia ora richiesta per ogni singolo prodotto ovvero se tale informazione debba continuare ad essere riportata – come si auspica per ragioni di contenimento degli oneri - in modo aggregato a livello di tipologia prodotto. Il dubbio sorge in quanto l'illustrazione dello schema segnaletico prevede l'indicazione per ciascun prodotto del codice utilizzato dal soggetto segnalante nella fase di acquisizione del KID e conserva, per gli altri campi, una struttura informativa riferita al singolo prodotto, mentre la nota 4 stabilisce che le provvigioni devono essere indicate con riferimento agli aggregati rappresentati dalle singole tipologie di prodotto. Si chiede pertanto alla Consob di intervenire sullo schema segnaletico al fine di chiarire che le provvigioni percepite debbano continuare a essere segnalate in forma aggregata per ciascuna delle tipologie di IBIP individuate nella nota 2 dell'Allegato — ramo I, <i>index linked</i>, <i>unit linked</i>, prodotti di capitalizzazione e multiramo — e non distintamente per ciascun prodotto identificato mediante il codice utilizzato nella fase di acquisizione del KID. Tale interpretazione appare coerente sia con la formulazione della nota 4, sia con quanto indicato nel Documento di consultazione, secondo cui i contenuti della segnalazione sono sostanzialmente confermati, ferme le modifiche rese necessarie dall'evoluzione della disciplina assicurativa e dei campi identificativi. Essa consentirebbe inoltre di evitare che la revisione determini, in assenza di una specifica esigenza informativa rappresentata dalla Consob, un incremento della granularità della segnalazione e dei conseguenti oneri di estrazione, riconciliazione e aggregazione dei dati. Al fine di assicurare uniformità nelle modalità di compilazione, si chiede altresì che tale criterio sia reso esplicito nello schema dell'Allegato II.12 e nelle relative specifiche tecniche.
Q.4. Riguardo al perimetro delle modifiche proposte, si ritiene che vi siano ulteriori interventi di semplificazione, razionalizzazione o efficientamento degli obblighi informativi, dei relativi contenuti, della frequenza o delle modalità di trasmissione che potrebbero essere presi in considerazione, ferma	Ad avviso dell'Associazione, il processo di semplificazione e razionalizzazione avviato con la revisione del Manuale contemplata dal Documento di consultazione potrebbe essere ulteriormente sviluppato come illustrato nei punti seguenti con specifico riferimento al perimetro degli interventi proposti dalla Consob. Restano ferme le ulteriori osservazioni e proposte dell'Associazione, relative a profili non direttamente interessati dalle modifiche sottoposte a consultazione, formulate nella risposta alla successiva Q6.

restando la necessità di assicurare alla vigilanza un patrimonio informativo adeguato e tempestivo? In caso affermativo, si invitano i rispondenti a descrivere i possibili ulteriori interventi, evidenziandone i benefici attesi.

a) Obbligo di trasmissione dei bilanci di esercizio

Il Documento di consultazione propone di consentire, su base volontaria, la trasmissione del bilancio in formato XBRL, al fine di agevolarne l'elaborazione a fini di vigilanza. La proposta appare idonea ad agevolare l'analisi delle informazioni di bilancio da parte della Consob. Si osserva, tuttavia, che il bilancio è già depositato presso il Registro delle imprese e trasmesso alla Banca d'Italia, alla quale sono altresì comunicati dati in formato strutturato secondo gli schemi segnaletici delle Circolari n. 154 e 189. Sotto il profilo degli adempimenti a carico degli intermediari, la modalità proposta lascerebbe quindi invariato l'onere di trasmettere alla Consob un documento già disponibile presso altre sedi, seppur in formato differente.

In coerenza con gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione perseguiti dalla revisione del Manuale, si invita pertanto la Consob a valutare l'eliminazione dell'obbligo di trasmissione del bilancio e la sua acquisizione attraverso i meccanismi di condivisione informativa direttamente dal Registro delle imprese ovvero con la Banca d'Italia.

Qualora tale richiesta non venisse accolta e si ritenesse comunque necessario mantenere l'obbligo di trasmissione, si chiede di mantenere la possibilità di trasmettere il bilancio in formato XBRL su base volontaria, evitando che tale facoltà sia resa obbligatoria. Al riguardo, si osserva infatti come le SGR, applicando i principi contabili internazionali, sono attualmente escluse dall'obbligo di utilizzare il formato XBRL per il deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M del 10 dicembre 2008.

b) Informazioni concernenti la commercializzazione di OICR – codici I.14.DS.n e I.15.DS.i, Allegato II.19

In merito alle informazioni concernenti la commercializzazione di OICR, un ulteriore margine di razionalizzazione riguarda la periodicità del flusso, che rimane trimestrale sia per le SGR, ai sensi del codice I.14.DS.n, sia per le SICAV, le SICAF e le società di partenariato autorizzate, ai sensi del codice I.15.DS.i. In un'ottica di proporzionalità, si invita la Consob a valutare se le relative esigenze di vigilanza possano essere adeguatamente soddisfatte mediante una trasmissione semestrale. La rimodulazione proposta consentirebbe di dimezzare il numero degli invii, con una corrispondente riduzione degli oneri di predisposizione, verifica e trasmissione dei dati, preservando al contempo la disponibilità periodica delle informazioni necessarie alla vigilanza.

Q.5. Si ritiene che i nuovi obblighi informativi proposti siano necessari e proporzionati rispetto alle esigenze di vigilanza rappresentate? In caso contrario, si invitano i rispondenti a indicare eventuali criticità applicative e possibili soluzioni alternative o integrative anche alla luce di eventuali approcci o prassi adottati in altri contesti europei di cui si è a conoscenza.	Con riferimento ai nuovi obblighi informativi, l'Associazione ritiene meritevole di particolare approfondimento la nuova comunicazione ad evento prevista, per le SGR, dal codice I.14.DE.m, relativa alla relazione della funzione di controllo di conformità di cui all'art. 22, par. 3, lett. c), del Regolamento delegato (UE) 2017/565. Il Documento di consultazione chiarisce che la nuova segnalazione, volta a soddisfare nuovi requisiti normativi, riguarda la relazione che la funzione di conformità è tenuta a presentare all'organo di gestione quando riscontri un rischio rilevante di inadempimento degli obblighi derivanti dalla MiFID II e che il nuovo obbligo informativo è esteso ai soggetti cui si applica la disciplina di derivazione MiFID, comprese le SGR nello svolgimento di servizi di investimento. Si tratta, pertanto, di un obbligo di <i>reporting</i> interno già previsto dal vigente quadro normativo europeo; l'elemento di novità oggetto della presente consultazione non attiene alla predisposizione della relazione <i>ad hoc</i> né alla sua presentazione all'organo di gestione, bensì alla previsione della sua trasmissione automatica alla Consob secondo le modalità e i termini stabiliti dal nuovo codice I.14.DE.m. Il nuovo codice I.14.DE.m prevede, in particolare, la trasmissione alla Consob della relazione concernente i "rischi rilevanti di inadempimento" degli obblighi della direttiva 2014/65/UE, accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali, con frequenza ad evento ed entro dieci giorni dall'esame della relazione da parte degli organi aziendali. Il Manuale non prevede, per tale relazione, uno specifico schema per la predisposizione del flusso informativo. L'Associazione esprime perplessità in merito all'introduzione del nuovo obbligo di trasmissione alla Consob di una relazione che la funzione di <i>compliance</i> è già tenuta, in presenza dei relativi presupposti, a predisporre e a presentare all'organo di gestione, considerato che tale introduzione potrebbe determinare un potenziale ulteriore adempimento a carico degli intermediari riferito all'attività della funzione di <i>compliance</i> e, pertanto, risulterebbe non allineata alla finalità di semplificazione e riduzione degli oneri che informa complessivamente la revisione del Manuale. Alla luce delle osservazioni formulate dalle associate, si ritiene pertanto opportuno valutare anzitutto la stessa necessità del nuovo obbligo e, in via subordinata, qualora codesta Autorità ritenga di mantenerlo nel testo finale, si ritiene opportuno evidenziare alcuni profili operativi emersi dal confronto con le associate. Tali ultime questioni attengono in parte al nuovo obbligo di trasmissione alla Consob
--	--

(ad es. il termine di dieci giorni per il relativo adempimento) mentre altre riguardano la predisposizione della relazione *ad hoc* prevista dall'art. 22, par. 3, lett. c), del Regolamento delegato (UE) 2017/565, che costituisce un obbligo già vigente e rispetto alla quale l'esperienza applicativa maturata dagli intermediari ha fatto emergere alcuni dubbi interpretativi e operativi (ad es. circa la nozione di rischio "rilevante" di inadempimento). Pur essendo consapevole che alcuni di questi temi attengono all'applicazione della disciplina europea e non costituiscono oggetto dell'intervento posto in consultazione, l'Associazione ritiene utile cogliere l'occasione per rappresentarle e, ove possibile nell'ambito delle competenze della Consob, acquisire conferme o indicazioni che possano favorire un'applicazione sufficientemente omogenea della disciplina.

a) Opportunità di non introdurre il nuovo obbligo informativo

In via preliminare, l'Associazione invita la Consob a valutare l'opportunità di non introdurre il nuovo obbligo di trasmissione ad evento di cui al codice I.14.DE.m.

L'art. 22, par. 3, lett. c), del Regolamento delegato (UE) 2017/565 prevede che la funzione di controllo di conformità riferisca direttamente e su base *ad hoc* all'organo di gestione qualora rilevi un rischio significativo di inadempimento degli obblighi derivanti dalla MiFID II, senza prevedere espressamente un obbligo di trasmissione automatica della relazione all'Autorità competente. L'ulteriore adempimento previsto dal nuovo codice I.14.DE.m costituirebbe pertanto un autonomo obbligo introdotto nel Manuale da codesta Autorità nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza (cfr. anche gli Orientamenti ESMA su alcuni aspetti dei requisiti della MiFID II relativi alla funzione di controllo della conformità, in particolare par. 32).

Sotto questo profilo, l'introduzione di un nuovo flusso obbligatorio ad evento, sebbene rientrante tra le prerogative di vigilanza della Consob, appare non pienamente coerente con l'obiettivo generale della presente revisione di semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi e ridurre gli oneri segnaletici a carico degli intermediari, tanto più considerando che lo stesso insiste sull'attività della funzione di *compliance*, già interessata da specifici obblighi di *reporting* riguardanti la relazione periodica.

Si osserva inoltre che, anche in assenza del nuovo obbligo di trasmissione automatica, le informazioni relative alle situazioni rilevate dalla funzione di *compliance* resterebbero comunque acquisibili dalla

Consob attraverso più canali. Da un lato, l'Autorità potrebbe richiederle direttamente agli intermediari nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza; dall'altro, le principali risultanze dell'attività svolta dalla funzione nel periodo di riferimento sono comunque destinate a trovare rappresentazione nell'ambito della relazione periodica di *compliance*, che dà conto dell'attività svolta, delle verifiche effettuate, delle eventuali carenze emerse e delle misure adottate.

Anche in assenza del nuovo obbligo, risulterebbe pertanto preservata la possibilità per la Consob di venire a conoscenza delle situazioni rilevanti, sia attraverso richieste mirate secondo un approccio *risk-based*, sia nell'ambito dell'ordinario flusso informativo periodico. Ciò consentirebbe di evitare l'introduzione, in via generalizzata e automatica, di un ulteriore obbligo informativo avente ad oggetto informazioni comunque suscettibili di essere acquisite dall'Autorità attraverso gli strumenti già disponibili.

Alla luce di tali considerazioni, si chiede alla Consob di non introdurre nel Manuale l'obbligo informativo ad evento di cui al nuovo codice I.14.DE.m.

Qualora, invece, la Consob ritenesse di mantenere il nuovo obbligo, si formulano di seguito alcune osservazioni volte a precisarne il perimetro e a ridurne le criticità applicative.

b) Ambito applicativo del nuovo obbligo per le SGR

Un primo profilo riguarda l'ambito applicativo del nuovo obbligo nei confronti delle SGR. Il Documento di consultazione precisa espressamente che la nuova segnalazione *ad hoc* è estesa ai soggetti tenuti all'applicazione della disciplina di derivazione MiFID, "ivi comprese le SGR nello svolgimento di servizi di investimento".

La precisazione secondo cui l'obbligo in esame rileva per le SGR esclusivamente in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non risulta tuttavia riprodotta nel codice I.14.DE.m del Manuale, che, nell'ambito della sezione dedicata agli obblighi informativi delle SGR autorizzate, richiama in termini generali la relazione di cui all'art. 22, par. 3, lett. c), del Regolamento delegato (UE) 2017/565.

La mancata esplicitazione di tale delimitazione nel Manuale potrebbe determinare incertezze applicative, in particolare per le SGR che svolgono esclusivamente l'attività di gestione collettiva del

risparmio e che non sono soggette all'obbligo derivante dal quadro MiFID II. Trattandosi di un elemento che incide direttamente sul perimetro dell'obbligo informativo, non appare sufficiente che esso emerga unicamente dal Documento di consultazione, avente funzione illustrativa delle modifiche proposte, ma appare opportuno che sia reso espresso anche nel testo del Manuale.

Si chiede pertanto alla Consob di integrare il codice I.14.DE.m, precisando espressamente che l'obbligo trova applicazione alle SGR esclusivamente nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento soggetti alla disciplina MiFID e non nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio. Tale precisazione consentirebbe di rendere direttamente desumibile dal Manuale il perimetro applicativo dell'adempimento, evitando che un elemento essenziale della relativa disciplina debba essere ricavato esclusivamente dal Documento di consultazione.

c) Individuazione del “rischio rilevante di inadempimento” e momento di attivazione dell'obbligo

Un ulteriore profilo concerne l'individuazione delle circostanze nelle quali il rischio di inadempimento possa considerarsi sufficientemente “rilevante” da determinare l'attivazione del nuovo flusso ad evento. Il codice I.14.DE.m riproduce sul punto il riferimento contenuto nell'art. 22, par. 3, lett. c), del Regolamento delegato (UE) 2017/565, senza introdurre ulteriori specificazioni. Proprio per tale ragione, sotto il profilo operativo, gli intermediari avvertono l'esigenza di disporre di criteri, indicatori o elementi applicativi che possano supportare una valutazione sufficientemente omogenea del concetto di “rilevanza” e, conseguentemente, l'individuazione delle fattispecie che richiedono l'attivazione della relazione ad evento.

Tale punto assume particolare importanza sotto il profilo della certezza applicativa, considerato che valutazioni non sufficientemente omogenee della “rilevanza” del rischio potrebbero determinare prassi differenti tra intermediari anche a fronte di situazioni comparabili. La stessa esigenza riflette anche l'esperienza maturata dagli intermediari nell'applicazione dell'obbligo già vigente di reporting *ad hoc* all'organo di gestione ed è emersa nel confronto con le associate, che hanno evidenziato la difficoltà di individuare correttamente i criteri che possano determinare il passaggio dall'ordinaria attività di monitoraggio della *compliance* (le cui risultanze confluiscono nella relazione periodica) alla segnalazione ad evento che la norma europea ricollega ai rischi rilevanti di inadempimento della direttiva MiFID II.

Ferma restando la natura euro-unitaria della disposizione richiamata e senza intendere sollecitare alla Consob un'interpretazione vincolante dell'art. 22, par. 3, lett. c), del Regolamento delegato (UE) 2017/565, si chiede se, nell'ambito delle proprie competenze di vigilanza, la Consob possa fornire agli intermediari indicazioni applicative utili a individuare i principali criteri da considerare nella valutazione della "rilevanza" del rischio di inadempimento, anche mediante l'indicazione, a titolo esemplificativo, di fattori quali natura e gravità della violazione potenziale, numero di clienti interessati, impatto economico, durata o carattere sistemico della carenza.

d) Contenuto della relazione

Un altro profilo riguarda il contenuto informativo della segnalazione e le modalità con cui il nuovo obbligo debba essere assolto sul piano operativo. Il codice I.14.DE.m non prevede uno schema prestabilito né individua in modo puntuale le informazioni che devono essere rappresentate nella segnalazione; tale scelta appare coerente con l'esigenza di preservare un adeguato grado di flessibilità per gli intermediari.

Proprio in ragione di tale flessibilità, appare tuttavia utile acquisire alcune indicazioni, anche in via esemplificativa, in merito alle informazioni che la Consob si attende di ricevere ai fini della segnalazione di vigilanza.

In particolare, è stata evidenziata dagli operatori la necessità di avere indicazioni o riferimenti circa i contenuti del flusso informativo relativo alle "osservazioni e determinazioni degli organi aziendali". Tale riferimento, contenuto nel codice I.14.DE.m, non consente infatti di definire il livello di dettaglio richiesto soprattutto qualora tali osservazioni/determinazioni siano ancora in corso di definizione al momento della segnalazione.

Si chiede pertanto alla Consob di fornire, nell'ambito della presente consultazione, indicazioni applicative in merito al contenuto informativo atteso della relazione di cui al codice I.14.DE.m e, in particolare: (i) una esemplificazione delle informazioni minime che devono essere rappresentate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo; (ii) il livello di dettaglio richiesto per le "osservazioni e determinazioni degli organi aziendali" soprattutto qualora tali osservazioni/determinazioni siano ancora in corso di definizione al momento della segnalazione.

e) Termine di dieci giorni

Con riferimento al termine di dieci giorni previsto dal codice I.14.DE.m per la trasmissione della relazione alla Consob, si osserva come tale tempistica potrebbe risultare particolarmente stringente sotto il profilo operativo, considerato che la relazione deve essere accompagnata dalle osservazioni e determinazioni dell'organo competente e che, al contempo, il Manuale non prevede uno schema prestabilito né individua puntualmente il contenuto del documento da trasmettere. Entro un arco temporale particolarmente ristretto, l'intermediario sarebbe pertanto chiamato a recepire e formalizzare in un documento destinato alla vigilanza le risultanze della funzione di *compliance* e le determinazioni assunte dall'organo competente, assicurandone altresì la completezza e la necessaria validazione interna. Alla luce di tali esigenze, appare opportuno valutare se il termine previsto possa essere rimodulato in modo da assicurare un più adeguato bilanciamento tra l'esigenza di tempestività dell'informativa alla Consob e quella di consentire agli intermediari di predisporre una relazione sufficientemente completa e consolidata.

Si chiede pertanto alla Consob di valutare una rimodulazione del termine di dieci giorni previsto dal codice I.14.DE.m, individuando una tempistica maggiormente compatibile con le attività necessarie alla predisposizione, formalizzazione e validazione della relazione e delle osservazioni e determinazioni dell'organo competente.

f) Coordinamento con la relazione periodica della funzione di *compliance*

Infine, qualora il nuovo obbligo ad evento fosse mantenuto, appare opportuno chiarirne il rapporto con la relazione periodica di *compliance* di cui al codice I.14.DP.l.

Le due comunicazioni rispondono evidentemente a logiche differenti: la relazione ad evento sarebbe volta a portare tempestivamente all'attenzione dell'Autorità situazioni di particolare rilevanza, mentre la relazione periodica fornisce una rappresentazione complessiva dell'attività svolta dalla funzione di *compliance* nell'ambito temporale di riferimento. Proprio per tale ragione, ove una determinata situazione abbia già formato oggetto della relazione ad evento trasmessa alla Consob, appare opportuno evitare che le medesime informazioni debbano essere nuovamente comunicate a codesta Autorità, con lo stesso livello di dettaglio, nell'ambito della relazione periodica .

	Si chiede pertanto alla Consob di chiarire il coordinamento tra i codici I.14.DE.m e I.14.DP.l e, in particolare, di confermare che, ove un evento abbia già formato oggetto della relazione <i>ad hoc</i> trasmessa alla Consob, la successiva relazione periodica possa darne conto mediante un richiamo sintetico alla precedente comunicazione eventualmente corredato da informazioni sugli sviluppi intervenuti e sulle misure di rimedio adottate nel periodo di riferimento, senza necessità di duplicare integralmente le informazioni già trasmesse.	
Q.6. Si ritiene di formulare ulteriori osservazioni sui temi oggetto della presente consultazione e/o sulle specifiche proposte riportate nel Testo del Manuale in Allegato al presente documento? In caso affermativo, si invitano i rispondenti a indicare eventuali profili di chiarimento, integrazione o affinamento del Testo del Manuale.	Con riferimento agli ulteriori profili di chiarimento, integrazione o affinamento, l'Associazione ritiene meritevole di particolare approfondimento il principio del “<i>report once</i>” e le tempistiche di applicabilità delle modifiche introdotte dalla revisione del Manuale. <u><i>a) Ulteriore applicazione del principio del “report once”: ricognizione sistematica dei flussi duplicati</i></u> In applicazione del principio del <i>report once</i> e in linea con l'obiettivo di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi nonché di conseguente riduzione degli oneri a carico degli intermediari perseguito dalla revisione, l'Associazione auspica che l'intervento di rimozione degli obblighi avviato dalla Consob possa essere esteso ad ulteriori flussi previsti dal Manuale. In tale prospettiva la tabella seguente riporta, a titolo esemplificativo, alcuni dei flussi di tipo documentale/amministrativo relativi all'attività delle SGR, delle SICAV/SICAF e delle società di partenariato in gestione esterna per i quali si riscontrano sovrapposizioni con informazioni o documenti già trasmessi alla Banca d'Italia o comunque nella disponibilità di quest'ultima. Ferme restando le rispettive esigenze di vigilanza e compatibilmente con le modalità di accesso e condivisione delle informazioni tra le Autorità, si invita pertanto la Consob a valutare, per quanto di propria competenza e anche nell'ambito del coordinamento con la Banca d'Italia, la possibilità di acquisire tali informazioni attraverso meccanismi di condivisione interistituzionale. Ove ciò risulti possibile, il corrispondente obbligo di trasmissione potrebbe essere eliminato oppure circoscritto alle sole informazioni aggiuntive effettivamente necessarie alla Consob e non altrimenti disponibili.	
	Banca d'Italia (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio e Circolare	CONSOB (Delibera 17297)

	n. 189)		
	Oggetto	Oggetto	Termine/Scadenza
	Bilancio d'esercizio (Regolamento, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Parr. 4.1)	Bilancio d'esercizio (I.14.DP.a)	Annuale Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio
		Relazione dell'organo amministrativo sul bilancio d'esercizio (I.14.DP.b)	
		Relazione dell'organo con funzioni di controllo sul bilancio d'esercizio (I.14.DP.c)	
		Relazione società di revisione sul bilancio d'esercizio (I.14.DP.d)	
		Delibera di approvazione del bilancio d'esercizio (I.14.DP.e)	
	Bilancio consolidato (ove redatto) (Regolamento, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Par. 4.1)	Bilancio consolidato (ove ne ricorrano i presupposti) (I.14.DP.f)	Annuale Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio
		Relazione dell'organo amministrativo sul bilancio consolidato (ove ne ricorrano i presupposti) (I.14.DP.g)	
		Relazione società di revisione sul bilancio consolidato (ove ne ricorrano i presupposti) (I.14.DP.h)	
	Relazione sulla struttura organizzativa (Regolamento, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Par. 11)	Relazione sulla struttura organizzativa (I.14.DP.i)	Annuale Entro 31 marzo di ogni anno
	Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme (accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate) (Regolamento, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Par. 8)	Relazione della funzione di Controllo di conformità alle norme di cui all'art. 113 del Regolamento Consob n. 20307/2018, accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate (I.14.DP.l)	Almeno annuale Entro 30 giorni dall'esame delle medesime relazioni da parte degli organi aziendali

	Relazione della funzione di gestione del rischio (accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate) (Regolamento, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Par. 8)	Relazioni sull'attività di gestione del rischio di cui all'articolo 46 del Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019, accompagnate dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate (I.14.DP.m)	Annuale ovvero, ove previsto, infrannuale Entro 30 giorni dall'esame delle medesime relazioni da parte degli organi aziendali
	Relazione della funzione di revisione interna (accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate) (Regolamento, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Par. 8)	Relazioni sull'attività di revisione interna di cui all'articolo 48 del Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019, accompagnate dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate (I.14.DP.n)	Annuale ovvero, ove previsto, infrannuale Entro 30 giorni dall'esame delle medesime relazioni da parte degli organi aziendali
	Relazione annuale per ciascun fondo/comparto della relazione degli amministratori nonché della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. (Regolamento, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Par. 4.1)	Relazione annuale dell'OICR corredato dalla relazione dell'organo di amministrazione e dalla relazione della società di revisione (I.14.DP.o)	Annuale o nel minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi Entro 30 giorni dal termine previsto dal decreto legislativo n. 58/1998 (artt. 39-decies e 39-undecies)
	Relazione semestrale per ciascun fondo/comparto (Regolamento, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Par. 4.1)	Relazione semestrale dell'OICR (I.14.DP.p)	Annuale Entro 30 giorni dal termine previsto dal decreto legislativo n. 58/1998 (artt. 39-decies e 39-undecies)
	Regolamenti di gestione dei fondi e statuto delle SICAV/SICAF e delle società di partenariato in gestione esterna e successive versioni modificate (Regolamento, Titolo V, Capitolo II, Sezione II, Parr. 2 e 4 e Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Par. 15)	Regolamenti di gestione dei fondi e statuto delle SICAV/SICAF e delle società di partenariato in gestione esterna e successive versioni modificate (I.14.DE.h)	Ad evento

	Modulo di comunicazione di inizio/fine operatività di SGR/OICR italiani e di diritto estero (Circolare n. 189, Avvertenze generali, Allegato A)	Comunicazioni di inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei singoli servizi e attività (I.14.DS.m)	Ad evento Entro 30 giorni dalla data di inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei singoli servizi e attività
	<u><i>b) Tempistiche di applicabilità delle modifiche introdotte dalla revisione del Manuale</i></u> Tra gli ulteriori profili che meritano considerazione nell’ambito della presente consultazione rientrano le tempistiche di applicabilità delle modifiche introdotte dalla revisione del Manuale. Al riguardo, nel testo posto in consultazione non sembrano essere fornite indicazioni puntuali circa la decorrenza delle nuove disposizioni né circa l’eventuale previsione di periodi transitori per gli interventi che richiedano adeguamenti da parte degli intermediari. Si presuppone che tale profilo troverà espressa disciplina in sede di adozione definitiva del provvedimento. In tale prospettiva, l’Associazione ritiene che la decorrenza delle nuove disposizioni debba essere differenziata in base alla natura degli interventi, distinguendo tra le modifiche che determinano una riduzione degli obblighi informativi attualmente gravanti sugli intermediari e quelle che, invece, introducono nuovi adempimenti o incidono sul contenuto o sulle modalità di assolvimento di obblighi già esistenti. In un’ottica coerente con le finalità di semplificazione perseguite dalla revisione, le modifiche che comportano la soppressione di obblighi informativi dovrebbero trovare applicazione sin dalla data di efficacia della nuova versione del Manuale, senza necessità di un periodo transitorio. Per quanto concerne le SGR e gli OICR societari, tale principio dovrebbe trovare applicazione, in particolare e senza limitazione alcuna, con riferimento: - all’abrogazione degli obblighi relativi all’elenco dei partecipanti e ai patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale, di cui ai codici I.14.DS.a, I.14.DS.b e I.14.DE.e, nonché I.15.DS.a, I.15.DS.b e I.15.DE.f; - all’abrogazione, per le SGR, dell’obbligo di trasmissione della copia dell’atto costitutivo e dello statuto di cui al codice I.14.DE.a;		

	- alla semplificazione degli obblighi relativi alle modifiche statutarie e alle operazioni straordinarie delle SGR, mediante la sostituzione degli attuali adempimenti di cui ai codici I.14.DE.b, I.14.DE.c e I.14.DE.d con la comunicazione sintetica prevista dal nuovo codice I.14.DE.n e dall'Allegato II.29. Per tali interventi, la prosecuzione, anche temporanea, degli obblighi secondo le precedenti modalità o periodicità determinerebbe infatti il mantenimento di oneri che la revisione considera non più necessari e risulterebbe pertanto poco coerente con le finalità di semplificazione perseguite dall'intervento. Con specifico riferimento al codice I.14.DE.n, resta ferma l'esigenza che le eventuali specifiche tecniche necessarie per la trasmissione del nuovo flusso (delineato nel dettaglio dall'Allegato II.29) siano rese disponibili in tempo utile; l'eventuale necessità di adeguamenti tecnici dovrebbe tuttavia riguardare le sole modalità di trasmissione e non tradursi, per quanto possibile, nel mantenimento degli obblighi documentali destinati ad essere soppressi. Per le modifiche relative alla frequenza o al contenuto delle segnalazioni, dovrebbe invece essere chiaramente indicato il periodo di riferimento a decorrere dal quale le nuove modalità di adempimento trovano applicazione, tenendo conto della relativa data di efficacia e della chiusura del periodo oggetto di segnalazione, al fine di evitare incertezze applicative. Per quanto concerne le SGR e gli OICR societari, tali chiarimenti attengono, in particolare: - alla semplificazione dei dati sull'operatività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e alla riduzione della relativa periodicità da semestrale ad annuale, di cui ai codici I.14.DS.l e I.15.DS.g; - alla riduzione da semestrale ad annuale della periodicità delle informazioni concernenti gli immobili e i diritti reali immobiliari presenti nel portafoglio degli OICR immobiliari, di cui ai codici I.14.DS.t e I.15.DS.p. Analogo approccio dovrebbe essere adottato con riferimento ai flussi di cui ai codici I.14.DS.n e I.15.DS.i, qualora codesta Autorità dovesse accogliere la proposta di rimodulazione della frequenza di tali segnalazioni da trimestrale a semestrale (cfr. precedente risposta a Q4).
--	---

	Diversamente, appare opportuno prevedere un congruo periodo di adeguamento per le disposizioni che introducono nuovi obblighi o nuovi elementi informativi e che possono richiedere interventi sulle procedure, sui processi o sui sistemi degli intermediari. Tale esigenza riguarda anzitutto il nuovo obbligo ad evento di cui al codice I.14.DE.m, relativo alla trasmissione alla Consob della relazione della funzione di controllo di conformità prevista dall'art. 22, par. 3, lett. c), del Regolamento delegato (UE) 2017/565, rispetto al quale gli intermediari potranno essere chiamati ad adeguare i processi interni di individuazione e valutazione delle fattispecie rilevanti, di esame della relazione e di successiva trasmissione alla Consob. Con riferimento a tale obbligo, resta in ogni caso ferma la proposta formulata nella risposta a Q5 di rivalutare la necessità della relativa introduzione. Analoga esigenza di previsione di periodi di adeguamento, si pone con riferimento ai dati sui reclami di cui ai codici I.14.DS.d e I.15.DS.d, per i quali la revisione dell'Allegato II.17 interviene sul contenuto dello schema segnaletico, modificando e integrando le categorie utilizzate per la classificazione dei reclami, sia con riferimento alle relative causali sia alle attività e ai servizi cui gli stessi si riferiscono. Tali modifiche possono richiedere agli intermediari di adeguare i sistemi di classificazione e rilevazione dei reclami, nonché le relative procedure interne. Appare pertanto opportuno che il nuovo schema di cui all'Allegato II.17 divenga applicabile solo al termine di un congruo periodo transitorio, durante il quale continui a trovare applicazione lo schema attualmente vigente. Al termine di tale periodo, il nuovo Allegato dovrebbe trovare applicazione in via prospettica, senza comportare la necessità di riclassificare secondo le nuove categorie i reclami già ricevuti e registrati sulla base dello schema previgente. Un periodo di adeguamento appare inoltre opportuno per le modifiche apportate alla relazione periodica della funzione di controllo di conformità di cui ai codici I.14.DP.l e I.15.DP.g, nella misura in cui il testo definitivo richieda interventi sulle relative procedure di predisposizione, ferma restando la proposta formulata sub a) di evitare, ove possibile, la duplicazione dell'obbligo di trasmissione alla Consob di tale relazione periodica, già oggetto di un distinto flusso informativo a Banca d'Italia.
--	--